

RISOLUZIONE n. 9/98 del 31.3.1998

Conferma in sovrannumero e surrogazione dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati con D.M. 28 novembre 1997 (chiarimenti relativi alla risoluzione n. 3 del 27.5.1997, in tema di nomine in sovrannumero).

In riferimento al rilievo formulato dalla Corte dei Conti, con nota del 9.2.1998, in ordine al decreto ministeriale in oggetto, con cui si chiedono chiarimenti relativi alla risoluzione n. 3 del 27.5.1997, il Consiglio ha adottato la seguente delibera integrativa:

I decreti legge 15 marzo 1996, n. 123, e 8 agosto 1996, n. 437, nel testo originario prevedevano la conferma, anche in sovrannumero, dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 2, comma settimo e dell'articolo 3, comma decimo del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 636, erano stati "scelti" nel periodo dal 17 aprile 1993 al 17 marzo 1996 per la nomina nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

Poiché questa previsione discriminava irrazionalmente i soggetti nominati da 15 gennaio 1993 (entrata in vigore del D.Lgs n. 545/92) al 16 aprile 1993, con la legge 24 ottobre 1996, n. 556, di conversione del D.L. n. 437 del 1996, l'arco temporale fu modificato nel senso che il diritto a conferma venne riconosciuto a tutti i nominati nel periodo dal 15 gennaio 1993 al 17 marzo 1996.

Il decreto ministeriale del 28 novembre 1997, con il quale si dà attuazione alla più ampia previsione normativa, suscita il problema del rapporto, ai fini del riassorbimento, fra coloro che vengono nominati con tale provvedimento e quelli che sono stati nominati con il decreto ministeriale del 30 marzo 1996, concernente i soggetti contemplati dalla precedente disposizione, problema sul quale il Consiglio si è espresso con la risoluzione n. 3 del 27.5.1997 stabilendo che la nuova disciplina non tocca i riassorbimenti che si siano avuti per vacanze antecedenti al 24 ottobre 1996, data di entrata in vigore della legge n. 556 del 1996.

Per le vacanze successive a tale data, infatti, non è dubbio che nessuna distinzione è lecito operare fra i sovrannumerari nominati con d.m. 30 marzo 1996 e quelli oggetto del nuovo provvedimento, giacché sono tutti accomunati nella stessa disposizione di legge e al verificarsi della vacanza vanno riassorbiti, quindi, in base alla rispettiva anzianità nella funzione.

Quanto alle vacanze anteriori al 24 ottobre 1996, occorre ulteriormente distinguere tra quelle coperte a tale data mediante riassorbimento di un sovrannumerario e quelle ancora scoperte. Per queste ultime vale, ovviamente, la regola suddetta, per cui alla copertura del posto mediante riassorbimen-

to concorrono tutti i sovranumerari, senza distinzione tra i nominati con d.m. 30 marzo 1996 e quelli aventi diritto in base alla nuova disciplina.

Invece, nel caso che le vacanze siano state già coperte mediante riassorbimento, per un triplice ordine di argomenti occorre ritenere che le nomine effettuate restano ferme. In primo luogo, poiché il diritto di ottenere la nomina in sovranumero è stato attribuito, ai soggetti "scelti" dal 15 gennaio 1993 al 16 aprile 1993, solo dalla legge n. 556 del 1996 e perciò gli stessi, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, validi – com'è noto – anche per i decreti legge, soltanto da tale data concorrono con i precedenti, una volta nominati, alla copertura delle vacanze mediante riassorbimento. Né alla norma può attribuirsi carattere retroattivo, posto che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. n. 400 del 1988, le innovazioni e gli emendamenti apportati al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia *ex nunc*, salvo che la legge di conversione disponga altrimenti (ciò che non si riscontra nella specie). In secondo luogo, e di conseguenza, appunto perché relative a soggetti aventi diritto a conferma e già nominati, le surrogazioni dei componenti scelti dal 17 aprile 1993 al 17 marzo 1996, effettuate prima dell'emanazione della L. n. 556/97, restano ferme anche in base al limite dei *facta praeterita*, per cui le nuove norme non possono essere applicate ai fatti e rapporti precedentemente sorti e già esauriti.

Infine, va detto che l'art. 1, comma 2, L. 24 ottobre 1996, n. 556, ha espressamente previsto, risolvendo ogni dubbio interpretativo, che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge emanati precedentemente" sopra indicati.